

### 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

#### 56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente LEPRE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio e antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi » (1102)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 549, 550, 551 e <i>passim</i>
FALLUCCHI (DC) . . . . .	552
GIUST (DC) . . . . .	551
MARGOTTO (PCI) . . . . .	552
ORIANA (DC) . . . . .	552
PASTI (Sin. Ind.) . . . . .	551, 552
PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	550, 552
SIGNORI (PSI), relatore alla Commissione	551

« Indennità di rischio per operatori subacquei » (1597), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	553, 555
ORIANA (DC), relatore alla Commissione	553, 555
PASTI (Sin. Ind.) . . . . .	555
TOLOMELLI (PCI) . . . . .	555

« Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali

dell'Esercito, e successive modificazioni » (1604)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 553
ORIANA (DC), relatore alla Commissione . . . . .	553

*I lavori hanno inizio alle ore 10,50.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio e antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi » (1102)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi ».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (13 gennaio 1982)

segno di legge: « Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi ».

Riprendiamo la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 9 dicembre, sottolineando come in precedenza fosse sorto il timore che l'onere del provvedimento così come valutato dal Governo fosse del tutto eccessivo. Ora, però, sono intervenuti dei chiarimenti (che il sottosegretario alla difesa, onorevole Petrucci, potrà illustrare) che hanno permesso di stabilire che l'impegno finanziario relativo al disegno di legge in esame è di gran lunga inferiore a quello calcolato in precedenza.

Infatti i funzionari dell'ufficio legislativo della Difesa, con un accurato e diligente studio che è stato distribuito, hanno finalmente precisato che i calcoli precedenti erano stati effettuati sulla base dei circa settantamila ordigni che ogni anno vengono rimossi nel nostro Paese, mentre il provvedimento fa riferimento a quelle operazioni che presentano un certo rischio e che comunque richiedono le tre fasi di disinnescamento, rimozione e brillamento dell'ordigno.

Così ridotta l'effettiva *ratio* del disegno di legge, gli interventi che rientrano sotto la sua tutela ed i relativi indennizzi risultano notevolmente limitati e l'impegno finanziario molto inferiore: è stato valutato infatti intorno ai 33 milioni per l'anno 1982.

**P E T R U C C I**, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo ha elaborato un nuovo testo del provvedimento che non comporta grossi mutamenti ma che certamente migliora il precedente. Penso quindi che potrà essere accolto con favore dalla Commissione.

Il nuovo testo che il Governo propone è il seguente:

#### Art. 1.

Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della polizia

di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnescamento o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni intervento e, comunque, per tutti gli interventi effettuati nella stessa giornata.

Il premio non è dovuto per attività di ricerca o di bonifica che non comporti effettiva manipolazione di ordigni esplosivi. Esso non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, e al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.

#### Art. 2.

Le spese per la rimozione o il disinnescamento o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.

Il proprietario degli immobili bonificati non è tenuto al pagamento di risarcimento o indennità.

#### Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1982.

All'onere finanziario, valutato in lire 33 milioni, si provvede nell'anno finanziario 1982, quanto a lire 20 milioni a carico del capitolo n. 2508 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 13 milioni a carico del capitolo n. 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il suddetto anno finanziario.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel nuovo testo proposto dal Governo. Ne do lettura:

Art. 1.

Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnescamento o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni intervento e, comunque, per tutti gli interventi effettuati nella stessa giornata.

Il premio non è dovuto per attività di ricerca o di bonifica che non comporti effettiva manipolazione di ordigni esplosivi. Esso non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, e al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.

Il senatore Corallo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1. Ne do lettura:

« Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnescamento o neutralizzazione

e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplica effettive operazioni di rimozione o di disinnescamento o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria.

Il premio di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, e al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo ».

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è pienamente d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Corallo.

S I G N O R I , *relatore alla Commissione*. Anche il relatore è favorevole all'accoglimento dell'emendamento del senatore Corallo.

G I U S T . Mi pare che il contenuto dell'emendamento Corallo sia esplicito e che valga a chiudere definitivamente il lungo discorso fatto in questa Commissione sull'individuazione dell'effettivo tipo di operazione da remunerare. Sono quindi favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dal collega Corallo.

P A S T I . Anche io, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente, esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo presentato dal senatore Corallo e di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (13 gennaio 1982)

## Art. 2.

Le spese per la rimozione o il disinnescamento o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.

Il proprietario degli immobili bonificati non è tenuto al pagamento di risarcimento o indennità.

**È approvato.**

## Art. 3.

**La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1982.**

All'onere finanziario, valutato in lire 33 milioni, si provvede nell'anno finanziario **1982, quanto a lire 20 milioni a carico del capitolo n. 2508 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 13 milioni a carico del capitolo n. 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il suddetto anno finanziario.**

Devo precisare che il nuovo testo presentato dal Governo tiene conto delle indicazioni fornite dalla 5<sup>a</sup> Commissione nel dare il suo parere favorevole, relativamente alla copertura dell'onere finanziario.

Tuttavia vorrei proporre un piccolo emendamento formale, che mi pare necessario e che non cambia assolutamente la sostanza dell'articolo in esame. In base a tale emendamento, il testo risulterebbe il seguente:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1982.

All'onere finanziario, valutato per il 1982 in lire 33 milioni, si provvede, quanto a lire 20 milioni a carico del capitolo n. 2508 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 13 milioni a carico del capitolo n. 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il predetto anno finanziario ».

Poichè, come abbiamo già precisato, la spesa relativa è stata notevolmente ridotta, non è necessario un ulteriore parere da parte della Commissione bilancio.

**O R I A N A .** Vorrei una precisazione a proposito di coloro che hanno lavorato in questo settore nel 1981. Cosa intende fare il Governo? Non ritengo si possa accettare che essi vengano esclusi dal provvedimento.

**P E T R U C C I ,** sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo prega di approvare il disegno di legge così com'è, nei termini attuali.

**F A L L U C C H I .** Senza voler aprire di nuovo una polemica, è evidente comunque che l'appunto che ci è stato dato non significa assolutamente niente. A pagina 2, per esempio, non capisco come certe cifre possano venir fuori.

**P R E S I D E N T E .** Il calcolo è stato fatto sulla base di due persone per ogni operazione. Ad ogni modo, ove l'onere fosse maggiore, si dovrà comunque provvedere.

**M A R G O T T O .** L'impegno della Commissione ha portato ad un risultato non indifferente, che ha ridotto fortemente la cifra, dato che da 420 milioni siamo passati addirittura a 33 milioni (fatte salve eventuali differenze).

Ciò però ci induce anche a riflettere per il futuro, nel senso che trattando provvedimenti di questo genere occorrerà meditare maggiormente e presentarli con una chiarezza che comunque non era riscontrabile nel testo originario del presente disegno di legge e nella relazione che lo ha accompagnato.

**P A S T I .** Dall'iter di questo disegno di legge ho l'impressione che l'onere finanziario sia stato valutato in forma così approssimativa da non fornire poi alcuna garanzia reale che esso venga mantenuto nei termini stabiliti dall'articolo 3. Non è evidentemente possibile fare valutazioni di questo genere, per cui penso che, data l'urgenza del provvedimento, sarà il caso di approvarlo: ma tengo a ribadire che si tratta semplicemente di un atto di fede, nel quale in realtà ho poca fede...

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (13 gennaio 1982)

**P R E S I D E N T E .** Pochè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nella formulazione da me proposta e di cui do nuovamente lettura:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1982.

All'onere finanziario, valutato per il 1982 in lire 33 milioni, si provvede, quanto a lire 20 milioni a carico del capitolo n. 2508 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 13 milioni a carico del capitolo n. 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il predetto anno finanziario ».

**E approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato:

« Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

**E approvato.**

« Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni » (1604)

(Rinvio del seguito della discussione)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni ».

**O R I A N A , relatore alla Commissione.** Il richiesto parere della 1<sup>a</sup> Commissione è giunto ed è favorevole. Rimangono comunque i dubbi per i quali è stato richiesto che il Capo di stato maggiore dell'Esercito venisse in questa sede per dirci se la « Nunziata » sia veramente utile oppure no.

**P R E S I D E N T E .** Ritengo pertanto che non si possa far altro che attendere la relazione del generale Cappuzzo e conseguentemente rinviare.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Indennità di rischio per operatori subacquei » (1597), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità di rischio per operatori subacquei », già approvato dalla Camera dei deputati.

Manca il parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Prego comunque il senatore Oriana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**O R I A N A , relatore alla Commissione.** Il disegno di legge n. 1597, già approvato dalla Camera dei deputati secondo il testo che ora viene proposto al nostro esame, prende le mosse dal decreto presidenziale del 5 maggio 1975, n. 146, che detta norme per la corresponsione di indennità di rischio al personale dello Stato quando esso svolga varie e specificate attività dalle quali possano derivare danni rilevanti sia economici, sia fisici, sia psicofisici.

Le attività previste dal decreto presidenziale sono di vario tipo; tra di esse a noi in questo momento interessano in particolare quelle relative alle operazioni subacquee.

Le indennità sono sempre riferite alla unità di tempo lavorativa o ad ora di esposizione al pericolo.

Il disegno di legge n. 1597 riconsidera le particolari attività rischiose svolte dai dipendenti dello Stato quali operatori subac-

quei; in sintesi, integra il succitato decreto presidenziale n. 146, stabilendo indennità anche per tipi di attività di immersione prima non considerate.

Il provvedimento in esame contempla le immersioni in saturazione ed esclude quelle effettuate non in saturazione, usando ossigeno, tra i 26 ed i 40 metri di profondità perchè generalmente considerate non praticabili.

Inoltre raddoppia le indennità già previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975.

Detto questo, mi corre l'obbligo di fare una considerazione generale in riferimento alla concessione delle indennità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 di cui stiamo trattando: da un confronto con le analoghe indennità corrisposte in altri Stati e in particolare da organizzazioni civili per le stesse attività, quelle corrisposte dallo Stato italiano risultano notevolmente più modeste.

L'articolo 1 modifica nel senso sopra indicato la tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975. La nuova tabella stabilisce con estrema precisione, dettata da lunga esperienza, quando compete l'indennità e come deve essere calcolata. È già previsto che tali indennità non siano cumulabili con altre del genere.

È opportuno richiamare l'attenzione sulle indennità previste nella colonna 5, corrisposte per attività che richiedano elevata specializzazione, impegno di lavoro molto protratto nel tempo, l'uso di apparecchiature molto complesse e l'esclusivo uso di miscele sintetiche elio-ossigeno. Le nuove indennità sembrano tali da compensare sufficientemente e soprattutto correttamente anche le attività diverse da quelle precedentemente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146. Infatti le attività subacquee in saturazione e quelle non in saturazione a profondità tra i 26 e i 40 metri in quel decreto non erano prese in considerazione perchè non era possibile effettuarle, quindi il problema non si poneva. Ora, con le specializzazioni sempre maggiori, con l'interesse sempre più vivo di andare a svolgere at-

tività a profondità più elevate (in saturazione si può scendere fino a 200 metri), si è creata una tendenza che la Marina militare ha raccolto e favorito dando un notevole apporto a tutti gli sviluppi che ne scaturiranno, anche in campo civile. E di questo la Marina militare è molto orgogliosa.

La spinta primaria deriva da una precisa necessità: quella di essere in grado di compiere operazioni di salvataggio sempre più difficili e a profondità maggiori per tutelare sempre meglio la vita umana in mare; ma va tenuto presente che grazie all'affinamento di tali tecniche sarà anche possibile andare a cercare quei famosi noduli multiminerali che si pensa si trovino in abbondanza in fondo al mare. Si tratta quindi di un'attività che va tenuta nel debito conto.

Qualcuno aveva proposto di applicare sempre e comunque le tabelle stabilite per le immersioni non in saturazione. Ma sarebbe un errore, perchè questo metodo sbilancerebbe troppo le retribuzioni dei vari operatori. Pensate che per una immersione in saturazione a profondità notevole sono necessari a volte un giorno per raggiungere la profondità stabilita, magari quattro giorni per svolgere una certa attività a 200 metri di profondità, e ancora uno o due giorni per risalire in superficie.

Quindi, dovendo calcolare le indennità sulla base delle ore, si cumulerebbero delle somme che, nell'equilibrio generale del decreto presidenziale, il quale esaminava quella che poteva essere una giusta ricompensa, sarebbero eccessive. Si è quindi partiti dal concetto che, trattandosi di due attività diverse, vanno valutate in modo diverso.

L'articolo 1 specifica la data di decorrenza delle indennità in questione.

L'articolo 2 precisa che le apparecchiature sono quelle relative alle immersioni non in saturazione. Debbo in proposito far rilevare che rimangono ancora in vigore le norme a carattere generale stabilite per rischi di questo genere dal decreto presidenziale n. 146. L'articolo 3 infine riguarda il reperimento dei fondi necessari per far fronte agli oneri per il 1980, 1981 e 1982, derivanti dall'applicazione del provvedimento proposto. Si prevede di poter corrispondere

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (13 gennaio 1982)

le indennità a partire dall'anno 1980. C'è infatti da tener presente che si tratta di attività che non si possono imporre ma a cui partecipano generalmente dei volontari. Questi volontari per esempio nel 1980 hanno svolto il collaudo di apparecchiature molto complesse della nuova nave « Anteo », e ad essi sono state fatte in certo qual modo delle promesse.

**P A S T I .** Un chiarimento: qual è la differenza tra immersione in saturazione e immersione non in saturazione?

**O R I A N A , relatore alla Commissione.** Una differenza sostanziale: le immersioni in saturazione si svolgono a grande profondità, con operazioni di lunga durata. Un giorno è necessario per discendere a 200 metri, dopodichè l'operatore entra in una di queste « camere » un po' fantascientifiche e vi rimane per due-tre giorni, uscendo di tanto in tanto per svolgere il proprio lavoro, finito il quale deve ritornare su: e nel tornare su, evidentemente, occorre fare molte soste.

Quindi la maggiore differenziazione tra i due tipi di immersione consiste nel fatto che chi si immerge non in saturazione opera per due o tre ore, poi riemerge, magari per immergersi di nuovo per un'altra ora, a distanza di un certo tempo più o meno lungo, a seconda delle esigenze, del tipo di lavoro che sta svolgendo. Le immersioni in saturazione sono necessariamente a lunga durata. Durante tali immersioni, l'operatore respira miscele completamente artificiali, composte di elio e ossigeno: niente azoto perchè, per le sue caratteristiche, a quelle profondità comprometterebbe la sopravvivenza degli operatori.

Le differenze sostanziali tra l'immersione in saturazione e non, consistono dunque nella durata e nelle miscele usate per la respirazione.

Vorrei comunque aggiungere che, anche se può sembrare strano, è più logorante, dal punto di vista fisico e psico-fisico, l'attività subacquea svolta non in saturazione rispetto a quella in saturazione. Infatti una immersione oggi di due ore e un'altra doma-

ni per un'ora e ancora dopodomani sottopongono il fisico ad un logorìo che a lungo andare risulta maggiore di quello cui è sottoposto chi compie immersioni in saturazione, che sono sì di maggiore durata, ma consentono all'operatore di acclimatarsi, di agire con calma, senza l'assillo del tempo che scorre, di osservare i necessari turni di riposo, eccetera.

**T O L O M E L L I .** Potrei sapere dal senatore Oriana per quante ore al mese questi operatori subacquei prestano effettivamente la loro opera?

**O R I A N A , relatore alla Commissione.** Se vogliamo basarci sulle attività svolte nel 1980, devo dire che c'è stata gente che ha effettuato tre operazioni in saturazione, alla distanza di un mese l'una dall'altra, e ognuna di tali operazioni è durata circa tre giorni.

Attualmente in Italia i beneficiari di questo disegno di legge saranno gli uomini della nave « Anteo », che stanno effettuando esperimenti di notevolissimo interesse.

Però non bisogna dimenticare che alcune organizzazioni civili sono in attesa dei risultati di questo nostro dibattito poichè qualcuno dice che sulla soglia della Calabria, nelle profondità del mare, esistono quei famosi « noduli » formati da piombo e da altri metalli preziosi che, pur non trattandosi di oro, varrebbe la pena di andare a ripescare.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio vivamente il relatore per la sua relazione e per tutti i chiarimenti forniti.

A questo punto, poichè siamo in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, è necessario rinviare l'esame del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,50.*